

**INTERVENTO A NOME DELL'AMPIA MAGGIORANZA
DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE
RAPPORTO 7055**

Legge sull'ordine pubblico

Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici

Stimato Presidente

Onorevole/i Consigliere/i di Stato

Gentili Colleghe e Colleghi

Il filo conduttore del mio intervento di oggi è la **fiducia**.

Gli aspetti tecnici, giuridici ed anche sociali, si trovano nel rapporto, che, per l'importanza del tema sono certa avrete letto. Mi auguro che il testo via abbia aiutato a riflettere ancora su un tema così significativo, anche indipendentemente da quanto ciascuno di voi scelse nella votazione popolare circa 2 anni fa.

In quest'aula mi preme affrontare un breve discorso sulla necessità di queste Leggi e su come appunto il principio della fiducia sia fondamentale per affrontare questo tema.

La fiducia nella volontà popolare espressa il 22 settembre 2013.

La fiducia nel lavoro delle Istituzioni e nell'assunzione di responsabilità da parte dei Municipi e delle Polizie locali.

La fiducia tra i membri della Commissione della legislazione in rappresentanza di tutte le forze politiche di questo Cantone e con il Dipartimento delle Istituzioni.

La fiducia, soprattutto, tra le cittadine e i cittadini.

Rispetto della volontà popolare

La modifica proposta dall'iniziativa costituzionale elaborata dell'15 marzo 2011 è stata accolta con ampio margine in votazione popolare il 22 settembre 2013.

Le cittadine e i cittadini ticinesi, in misura di oltre il 65%, si sono espressi a favore dell'introduzione nella Costituzione cantonale di un articolo che vieti la dissimulazione del viso e di una norma transitoria che ne determini l'entrata in vigore contestualmente alla nuova Legge di applicazione.

Compito del Governo dunque elaborare la legge d'applicazione, sulla scorta della garanzia federale (preavviso favorevole del Consiglio federale il 12 novembre 2014; concessione del Consiglio degli Stati il 5 marzo 2015 e del Consiglio nazionale l'11 marzo 2015).

Considerato il tempo trascorso, gli approfondimenti giuridici necessari e possibili anche grazie al caso francese (sentenza di Strasburgo 1. luglio 2014), nonché la comune volontà del DI e della Commissione di concludere l'iter legislativo in tempi brevi, oggi viene presentato al Parlamento un rapporto completo, che rispetta la volontà popolare, che migliora le norme vigenti in ambito di ordine pubblico e che ne introduce di nuove in relazione alla dissimulazione del volto.

Legge sull'ordine pubblico

La legge sull'ordine pubblico risale agli anni '40 del secolo scorso. Troverà tutti concordi in quest'aula la necessità di adeguarne il linguaggio e, non meno importante, i comportamenti da reprimere.

Trova anche tutti concordi, il che è un evento raro nelle procedure di consultazione, sulla ripartizione dei compiti. Chi detiene oggi queste competenze, ma anche chi dovrà assumerle, ha aderito al messaggio governativo. Per una volta Municipi, Ministero pubblico, Magistratura dei minorenni e Polizia sono sostanzialmente allineati. La Commissione della legislazione ha ritenuto di dare fiducia a queste Autorità, rispettando la loro volontà e capacità, e chiedendo espressamente al Governo un Regolamento che possa ulteriormente facilitarne il compito (ad es. in relazione alla forchetta delle sanzioni per un'applicazione omogenea sull'intero territorio ticinese).

La novità principale consiste dunque nell'**assunzione di competenza da parte dei Municipi**, e delle polizie locali, ottimizzando quanto già previsto dalla Legge organica comunale (art. 107 LOC; tutela dell'ordine pubblico) ed anche dalla recente Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali, alla quale abbiamo dato rinnovata fiducia nella recente discussione in questo Parlamento sul rinvio della cosiddetta polizia unica.

La **Magistratura** continuerà ad occuparsi dei casi più delicati, e meglio quelli relativi a spari con armi da fuoco o lancio di oggetti pericolosi e spargimento di sostanze velenose

con lo scopo di far soffrire o sopprimere animali, che, in genere, sono legati alla commissione di altri reati e di difficile istruzione rispetto alle altre casistiche (onere delle indagini maggiore sia in termine di strumenti e competenze specialistiche, sia dei mezzi finanziari necessari).

Mentre i **Municipi**, attraverso le polizie comunali / regionali, si occuperanno direttamente di accattonaggio, lasciar vagare animali, incuria di edifici pericolanti, disturbo della tranquillità pubblica (stato alterato, schiamazzi, ecc.), littering (sporcare, imbrattare, ecc.), esercizio della prostituzione, adescamento e della dissimulazione del volto.

È fondamentale ricordare che se l'autore ha commesso anche altri reati, la competenza sarà – per tutte le infrazioni – del Ministero Pubblico, mentre i casi relativi ad autori minorenni rimangono di esclusiva competenza della Magistratura dei minorenni, non essendo possibile alcuna delega in questo ambito.

La Commissione, quasi all'unanimità, ha condiviso il progetto di legge del Governo, proponendo solo l'adozione di un formale Regolamento invece di semplici direttive all'indirizzo dei Municipi, proprio per favorirne il lavoro.

Per quanto concerne la dissimulazione del volto, l'art. 2 lett. i della (nuova) Legge sull'ordine pubblico va precisato che esso si riferisce a chi dissimula il volto per celare la propria identità, in particolare in occasione di manifestazioni ma non solo, e, in ogni caso, con intenzioni delittuose. Questo articolo avrà dunque una propria applicazione anche con l'entrata in vigore della Legge ad hoc sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici, che persegue, lo vedremo subito, altri obiettivi.

Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici

Quella che propone la Commissione della legislazione a questo Parlamento è una legge ad hoc, che, se qui condivisa, naturalmente, risulterebbe emanata nell'ambito della riserva di competenza cantonale rispetto al diritto federale, anche sulla scorta dei principi evocati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo nella sentenza dello scorso anno. Mi riferisco in particolare a quelli legati all'integrazione e all'interazione sociale (e non alla pubblica sicurezza e alla repressione, come è il caso della Legge sull'ordine pubblico di cui si è appena detto).

La Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici, più solida rispetto ad un singolo articolo in un'altra legge, ha come scopo di preservare le condizioni fondamentali del vivere assieme, nel senso della garanzia della libera interazione sociale, quale elemento della protezione dei diritti di ciascuno e delle libertà altrui.

Ossia il diritto, ma anche dovere, di ciascuno di mostrarsi, di interagire con gli altri attraverso il suo volto, e la libertà di ognuno di vedere in volto gli altri.

Pensiamoci, ci sembra evidente, banale, scontato, perché fa parte delle nostre abitudini, della nostra cultura. Ma anche se andiamo oltre all'abitudine, se riflettiamo a fondo sul

tema, non possiamo non essere tutti d'accordo che il volto di ogni persona è fondamentale nell'interazione sociale e che l'opportunità di rapportarsi agli altri in maniera naturale passa anche dal contatto visivo ed è la premessa per il rispetto delle esigenze della vita in società in una realtà democratica quale è la nostra.

Il divieto di dissimulare il volto persegue lo scopo di favorire l'interazione e, in questo modo, costituire una premessa per l'integrazione sociale.

Non siamo solo noi a chiedere ad altri di mostrare il loro volto, anche noi ci impegniamo a guardare queste persone in faccia, cioè a dare una chance di stabilire un contatto, magari anche solo breve ma tale.

Oggi si parlerà molto di divieto di dissimulare il volto. Io preferirei invece parlare di un dovere di mostrare il volto.

Decidiamo che il volto deve essere libero e quella che imponiamo è perciò una libertà. E' però anche un segnale: diciamo no a obblighi che non rispettano un'idea della libertà individuale, della parità dei sessi e della libera convivenza che riteniamo universale e perciò difendiamo.

Ma, come ogni libertà che sia tale, anche quella di questa legge, fa nascere dei doveri. Fonda un divieto per altri ma anche una responsabilità per noi: decidere di far mostrare il viso a qualcuno non permette più di far finta di non vederlo.

L'obbligo che oggi possiamo rendere operativo, in realtà, vincola anche noi. Anzi, forse soprattutto noi. Basta pensarci per comprenderlo. Imporre a qualcuno di farsi vedere in faccia, di farsi guardare negli occhi, non ha senso se poi noi guardiamo dall'altra parte, se chiudiamo i nostri occhi, se veliamo noi stessi con l'indifferenza o con il silenzio. La scelta che facciamo oggi ha dunque ragione solo se – davvero – ci interessa provare a conoscere, in un certo provare a incontrare chi, altrimenti, non potremmo neppure vedere. Così diamo una chance a ciascuno di guardarci, di parlarci, di conoscerci. Ciò che gli diciamo è quindi che "anche tu ci interessi", "anche tu sei tra noi" e non "stai alla larga da noi". Vedere qualcuno è il primo modo per accoglierlo, invece di escluderlo dalla nostra società.

Una lettura emarginatrice della nuova norma le toglierebbe, invece, il senso e la legittimazione ultima. La nostra forza è la misura. Per difendere una società aperta, bisogna essere aperti. Non ingenui, ma disponibili. Non arrendevoli, ma attenti. Sempre, ma soprattutto in questi momenti storici, e in mezzo alle cronache tragiche di questi giorni. E allora mi permetto di dire che il divieto di coprire il volto non è un'operazione di polizia, ma soprattutto di libertà.

Così come deve essere libero questo dibattito, purché sia rispettoso di tutti. La democrazia non solo non ha paura, evita anche di far paura inutilmente. La democrazia avanza solo con il dialogo. Il mio personale auspicio è che quello di oggi possa essere pacato, adeguato al momento. La richiesta della quasi totalità della Commissione della legislazione quella di sostenere il messaggio governativo e il nostro rapporto, accogliendo entrambi i disegni di Leggi proposti.

Concludo segnalando che, come si spiega nel rapporto, l'**entrata in vigore** delle due Leggi non è immediato. **Il Consiglio di Stato ha espressamente chiesto di poter**

fissare autonomamente questo termine, e la Commissione, sempre sulla fiducia, ha accettato.

Il Parlamento ha facoltà di stabilire un termine per l'entrata in vigore, ma vi invito a riflettere sul fatto che, come considerato nelle discussioni commissionali, il Governo deve allestire i due Regolamenti per le due Leggi ed è dunque maggiormente rispettoso della sua attività auspicare un'emanazione celere dei Regolamenti ed un'entrata in vigore nel giro di poco tempo, senza però fissare noi deputati un termine al Consiglio di Stato.

Da ultimo, ricordo che non sono previste eccezioni, se non quelle che avete potuto leggere nei disegni di Legge (ad es. coperture per il volto per motivi professionali), di conseguenza, a meno che oggi la maggioranza di questo Parlamento non voti degli emendamenti in questo senso, non vi saranno ulteriori eccezioni (ad es. per il settore turistico), poiché, come sappiamo, e come sancito espressamente, se il regolamento disciplina l'applicazione di una legge, non può regolare questioni estranee alla stessa (art. 67 cpv. 2 Legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato).

Vi ringrazio per l'attenzione di questi pochi minuti, e, soprattutto, vi ringrazio in anticipo per la fiducia che vorrete riporre nelle considerazioni commissionali. Spero inoltre che lo scopo dell'art. 1 della nuova Legge sulla dissimulazione del volto possa accompagnarci nell'affrontare questo tema come tutti gli altri. Rispetto, interazione, diritti di ognuno e libertà di tutti.